



Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI
INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA
DELLE AUTOSCUOLE.**

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'espletamento degli esami per gli insegnanti di teoria e per istruttori di guida in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., dal D.M. 317/95, dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada), dal D.L. 27/06/2003 n° 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada) e dalla L. 125/01, art. 6 comma 2, dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17.

Art. 2 SOGGETTI

1. Coloro che intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria ed istruttori di guida ai sensi dell'art. 123, comma 7 D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) devono conseguire l'abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, rilasciato dalla Provincia, a seguito del superamento di esame.
2. La professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida, previo conseguimento del relativo attestato, può essere esercitata presso qualunque autoscuola autorizzata.

Art. 3 REQUISITI MORALI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Non possono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria o istruttore di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I requisiti in possesso del soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria sono:
 - a) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - b) patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale.
 - c) età non inferiore a diciotto anni.
3. I requisiti in possesso del soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida sono:
 - a) diploma di istruzione di secondo grado;
 - b) patente di guida comprendente almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5 comma 1, lettera a; e almeno le categorie B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5 comma 1, lettera b; almeno le categorie B speciale, C speciale, D speciale per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2.
 - c) età non inferiore a ventuno anni.

4. Gli insegnanti di teoria già in possesso di abilitazione possono esercitare anche la professione di istruttori di guida sostenendo esclusivamente la prova pratica, così come previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il candidato deve presentare alla Provincia domanda in bollo indicando quale abilitazione voglia ottenere (per insegnante di teoria o istruttore di guida o insegnante di teoria ed istruttore di guida) allegando:
- a) autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante nascita, residenza, cittadinanza italiana, titolo di studio posseduto;
 - b) fotocopia fronte retro della patente posseduta;
 - c) copia del titolo di studio autenticata oppure originale e copia in carta semplice per la successiva autenticazione;
 - d) attestazione del versamento il cui importo verrà quantificato con provvedimento successivo per diritti di segreteria, da effettuarsi sul c/c bancario n. _____ intestato a Amministrazione Provinciale di Sassari – , causale "Esame idoneità per insegnante e/o istruttore di autoscuole";
 - e) Attestato di frequenza in originale, rilasciato al candidato in seguito alla partecipazione al corso di formazione propedeutico all'esame, di cui al Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n.17.

Art. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER INSEGNANTI DI TEORIA

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 5 dell'accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 febbraio 2002 e verte sulle materie di cui all'allegato 1 del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n.17
2. L'esame si articola in quattro fasi
- a) Il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) Il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- d) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 5 dell'accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 febbraio 2002 e verte sulle materie di cui all'allegato 1 del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n.17
2. L'esame si articola in tre fasi
 - a) Il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
 - i. capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n.17. Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cc, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
 - ii. capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n.17.
 - iii. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n.17.

Art. 7 ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti necessari, frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2 lettera A del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n.17 e

ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2 lettera B, in ragione del tipo di abilitazione che si intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità dell'art 6, verte sulle prove previste al predetto articolo 6, ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a).

2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti necessari, frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità dell'art 5, verte sulle prove previste al predetto articolo 5, ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a)
3. L'istruttore abilitato a svolgere esercitazioni con tutti i veicoli ad eccezione di motocicli e ciclomotori, che intenda conseguire l'abilitazione anche per questo tipo di veicoli, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2 lettera B relativo alle lezioni di guida su motociclo. L'esame , svolto secondo le modalità di cui all'art. 6 lettera c sub. i.

Art. 8 CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI ESAME

1. Stabilita la data di una seduta di esame, almeno 20 giorni prima viene comunicato ai candidati che hanno presentato richiesta, il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà l'esame mediante idoneo mezzo di comunicazione.
2. Il candidato che non si presenta alla seduta d'esame nel luogo, alla data e all'ora indicati è considerato rinunciatario.

Art. 9 MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'

1. Il candidato risultato inidoneo deve ripresentare, secondo le modalità di cui all'art.4, la domanda per l'ammissione alla sessione successiva,

Art. 10 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Dirigente competente, è composta da:
 - a) il Dirigente del Servizio Trasporti o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della provincia di Sassari;
 - c) un esperto nelle materie d'esame designato dall'Amministrazione Provinciale.
2. Della Commissione fa parte un Segretario, scelto tra i dipendenti del Servizio Trasporti, individuato con l'atto di cui al comma 1.
3. Per ogni componente della Commissione è nominato un membro supplente.
4. La Commissione dura in carica tre anni.
5. Ai componenti della commissione viene corrisposto un compenso di € 50,00 per ogni giornata d'esame, comprensivi delle spese di trasferta effettivamente sostenute per raggiungere la sede d'esame.

6. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.

Art. 11 COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione:
 - a) valuta la regolarità delle domande presentate dai candidati;
 - b) fissa le date per l'effettuazione degli esami;
 - c) cura lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola.

Art. 12 TITOLO DI ABILITAZIONE

1. A seguito del superamento delle prove previste, viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione relativa all'esame superato.

Art. 13 REVOCA DELL'ABILITAZIONE

1. Il Dirigente competente dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 2 o venga revocata la patente di cui all'art. 3, commi 3 e 4 o vengano comunque a mancare i requisiti previsti per il conseguimento del titolo.

Art. 14 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Qualora all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida lo stesso non può svolgere la propria attività di istruttore.
2. Entro 48 ore dalla notifica del provvedimento di sospensione l'interessato deve comunicare gli estremi del provvedimento al proprio datore di lavoro ed al Servizio Trasporti della Provincia di Sassari.

Art. 15 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare: alle Direttive Europee ed ai Regolamenti dell'Unione Europea esistenti in materia, alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, al Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1 - Il presente regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente.

2 - Il presente regolamento, all'esito della sua entrata in vigore ai sensi del precedente comma, è immediatamente efficace.